

COMUNE DI MONTECALVO VERSIGLIA

Provincia di Pavia

N. 2 Reg. Delib.
del 28/03/2017

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sede comunale;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano::

:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>TORTI Marco</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>DELMONTE Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MARTINOTTI Lorenzo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SOLDAN Dorianò</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SALINARO Chiara</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>SCARABELLI Dino Alberto</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>BREGA Carlo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>PIAGGI Barbara</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
Totale PRESENTI		5
Totale ASSENTI		3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Concettina POLIZZI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor TORTI Marco, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art.1 comma 454 l.232/2016 che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall'art 5 comma 1 d.l. 244/2016 che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017 ;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2017 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stato esteso anche all'anno 2017 dall'art.1 comma 42 lett.a) legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015 con unica eccezione della TARI;

VISTO altresì l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

CONSIDERATO che con l'art.1 comma 42 lett. b) legge 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 24.07.2015 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2015;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

CONSIDERATO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri che riprendono quelli già introdotti nell'anno 2016 :

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	7,60 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,60 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI relativo all'anno 2016 approvato con propria deliberazione n. 6 in data odierna

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 18.000,00
Cura del verde pubblico	€
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€
Sgombero neve	€ 2.000,00
Servizi di polizia locale	€
Servizio di protezione civile	€
Videosorveglianza	€ 2.000,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 1.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€
Anagrafe	€ 9.000,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il Comune aveva previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ove non usufruiscano dell'agevolazione prevista per legge dal 2015 per i soggetti iscritti all'Al.R.E. già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, in relazione all'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

e che tali ipotesi di riduzione dovranno rimanere applicabili anche nel 2017, a fronte del blocco degli aumenti anche indiretti dei tributi comunali;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 1 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per gli immobili - merce	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1 per mille, da ridurre al 75 per cento

Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
---	-------------

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva **l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi**, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2017 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2017 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Rateizzazione	30 giugno 30 settembre 30 novembre
	Unica soluzione	30 settembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con proprie deliberazioni rispettivamente nn 4, 5 e 6 del 14.04.2016.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge ;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e	7,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile

possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	
Aliquota per le aree edificabili	7,60 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,60 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 1 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per gli immobili - merce	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

- di confermare anche nel 2017 le seguenti riduzioni della TASI nei confronti degli immobili non qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze:
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 90 per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)

Utenze domestiche residenti

<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1 componente	0,18123	50,04582
2 componente	0,25372	113,43720
3 componente	0,27961	120,10998
4 componente	0,30032	146,80108
5 componente	0,32104	193,51052

6 o più componenti	0,33657	226,87440
--------------------	---------	-----------

Utenze non domestiche

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2. Campeggi, distributori carburanti		
3. Stabilimenti balneari		
4. Esposizioni, autosaloni		
5. Alberghi con ristorante		
6. Alberghi senza ristorante	0,15250	0,96986
7. Case di cura e riposo		
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,19062	1,21565
9. Banche ed istituti di credito		
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)		
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
14. Attività industriali con capannoni di produzione		
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10484	0,66632
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie		
17. Bar, caffè, pasticceria	0,69386	4,41545
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
19. Plurilicenze alimentari e/o miste		
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		
21. Discoteche, night club		
22. Agriturismi, ristoranti	0,33549	2,13665

- di stabilire che, in attesa della denuncia da parte del contribuente delle superfici destinate a magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi fissata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **60%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa
- di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **50%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
- Utenze soggette a tariffa giornaliera** La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Rateizzazione	30 giugno 30 settembre 30 novembre
	Unica soluzione	30 settembre

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to TORTI Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Concettina POLIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Montecalvo Versiggia, lì 07-apr-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Concettina POLIZZI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Montecalvo Versiggia, lì 17.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
()

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17.04.2017.

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☒ X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Montecalvo Versiggia, lì 18.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Concettina Polizzi